*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146º — Numero 61**

# GAZZETTA  UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 15 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 2004-15 settembre 2004, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.**

**05A01944**

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 febbraio 2005, n. **34**.

**Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 2.

1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Art. 3.

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:

*a)* le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera *h)*, un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;

*b)* le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;

*c)* l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera *b)*;

*d)* l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. È consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;

*e)* le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera *d)*, con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali;

*f)* le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'ordine o collegio di provenienza;

*g)* la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;

*h)* le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

*i)* le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

*b)* applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata*, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

*c)* adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

*d)* esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 5.

1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

*b)* mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

*c)* mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

*d)* mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.

Art. 6.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

*b)* prevedere la facoltà per i consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera *a)*.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3744):

Presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI), dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) il 5 marzo 2003.

Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente il 20 marzo 2003, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV.

Esaminato dalla II commissione il 1º-2 e 8 aprile 2003; 3-24 e 26 giugno 2003; 9 settembre 2003.

Esaminato in aula il 29 settembre 2003 e approvato il 30 settembre 2003.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2516):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente il 23 ottobre 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª commissione l'11-16 marzo 2004; 7-29 aprile 2004; 28 settembre 2004.

Esaminato in aula il 20 ottobre 2004; 2 e 9 novembre 2004 ed approvato con modificazioni, il 18 gennaio 2005.

*Camera dei deputati* (atto n. 3744-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 gennaio 2005 con parere delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione il 27 gennaio 2005; 1º e 2 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 7 febbraio 2005 ed approvato l'8 febbraio 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. — 1.-94. *(Omissis).*

95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

*a)* con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

*b)* modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

*c)* modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173:

«Art. 3. — 1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'art. 31, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.

3-*bis*. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, reca: «Ordinamento della professione di dottore commercialista».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, reca: «Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.».

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 2498 del codice civile:

«Art. 2498 *(Continuità dei rapporti giuridici)*. — Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537):

«Art. 3 *(Vigilanza)*. — 1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette amministrazioni.

2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

*a)* lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

*b)* le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.

5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.».

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«Art. 3 *(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)*. — 1.-11. *(Omissis)*.

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.».

*Note all'art. 5:*

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, reca: «Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.».

— Il titolo I del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, reca: «Disposizioni generali.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:

«Art. 3 *(Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro)*. — 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

*a)* aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

*b)* aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.».

— Il titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, reca: «Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.».

**05G0057**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2005.

**Nomina a Sottosegretario di Stato alla salute del sen. dott. Rocco Salini.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sen. dott. Rocco Salini è nominato Sottosegretario di Stato alla salute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 201*

**05A02499**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

**Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali, tra l'altro, il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2005;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa vigente;

Viste le richieste dei sindaci dei comuni di Acireale, Giarre, Milo, Ragalna, S. Venerina e Zafferana Etnea in provincia di Catania;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02284**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Marche nel periodo dal 23 al 30 gennaio 2005 e il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nell'ultima decade di gennaio 2005 i territori delle regioni Marche e Basilicata sono stati interessati da eccezionali precipitazioni nevose;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato smottamenti, ingenti danni alla viabilità alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che a seguito dei predetti eventi sono state sgomberate numerose abitazioni a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le richieste dei sindaci di alcuni comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro-Urbino, Macerata e Potenza;

Viste le note del 2, 3 e 4 febbraio 2005 dell'Ufficio territoriale del Governo di Potenza e del 7 e 9 febbraio 2005 dell'Ufficio territoriale del Governo di Pesaro-Urbino;

Viste le richieste delle amministrazioni provinciali di Macerata e Pesaro-Urbino;

Viste le richieste dei presidenti delle regioni Marche e Basilicata rispettivamente in data 8 e 11 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 28 febbraio 2006, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Basilicata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02285**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

**Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime.** (Ordinanza n. 3410).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile 16 aprile 2004, n. 3350, successivamente modificata dall'ordinanza del 18 novembre 2004, n. 3382, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di provvedere in termini di somma urgenza a tutte le attività volte alla rimozione ed allo smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini, andate distrutte a seguito degli eventi verificatisi in data 14 novembre 2004;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla necessità di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, prorogato in data 28 dicembre 2004, in un contesto di interventi di somma urgenza, il commissario delegato, per il compimento delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni è autorizzato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350, a stipulare apposita convenzione con una o più imprese demolitrici che operano nel settore, iscritte nell'albo istituito presso il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La Polizia giudiziaria provvede, entro tre giorni dalla comunicazione del rilascio del nullaosta da parte dell'autorità giudiziaria competente, all'affidamento delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni ad una o più imprese demolitrici, sulla base della convenzione di cui al precedente comma 1; anche anteriormente alla adozione delle misure cautelari giudiziarie, la Polizia giudiziaria provvede, comunque, nell'immediatezza dell'arrivo delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini, ad espletare le necessarie iniziative di messa in sicurezza, provvedendo al deposito delle medesime imbarcazioni presso l'area di cui all'art. 2, comma 1, garantendo comunque condizioni di elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, anche operando con le deroghe di cui al successivo art. 3, comma 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando le risorse nella disponibilità dell'Agenzia delle dogane, computando i relativi oneri sui fondi all'uopo richiamati dalla circolare della Presidenza del Consiglio del Ministri in data 13 febbraio 2003.

Art. 2.

1. Nelle more della realizzazione delle necessarie strutture per lo stoccaggio definitivo dei relitti e delle imbarcazioni utilizzati dagli immigrati clandestini, il commissario delegato autorizza, temporaneamente, in deroga alle norme di cui al comma 3 del presente articolo ed alla disciplina posta dal piano di gestione dei rifiuti della Regione siciliana, lo stoccaggio provvisorio in apposita area a tal fine individuata dal sindaco entro dieci giorni dalla adozione della presente ordinanza, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per garantire le necessarie condizioni di tutela igienico, sanitaria ed ambientale, il commissario delegato autorizza, in deroga alle norme di cui al comma 3 del presente articolo ed alla disciplina posta dal piano di gestione dei rifiuti della Regione siciliana, nell'area individuata con determinazione sindacale n. 83 del 4 giugno 2004, la realizzazione delle opere e dei lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio definitivo dei relitti e delle imbarcazioni degli immigrati che approdano sull'isola, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350; alla realizzazione delle predette opere si provvede nelle more dell'espletamento delle procedure di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, da attivarsi tempestivamente da parte del commissario delegato.

3. Per le attività di cui al presente articolo è temporaneamente autorizzata, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, la deroga agli articoli 6, 9, 14, 17, 19, 27, 28, 50, 51 e 51-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 3.

1. L'art. 1, comma 3 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350, è così modificato. Le parole: «non più di cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due unità» e le parole: «di cui due unità in servizio presso l'ufficio territoriale di Governo di Agrigento» sono soppresse, e dopo le parole: «Dipartimento medesimo» è aggiunto il seguente periodo: «nonché di un ufficiale appartenente al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cui spetta il medesimo trattamento attribuito al dipendente del Dipartimento della protezione civile».

Art. 4.

1. In relazione all'emergenza derivante dalla grave situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, ed in considerazione degli eventi verificatisi in data 14 novembre 2004 che hanno causato ingenti danni nell'area portuale, il commissario delegato è autorizzato a trasferire all'amministrazione comunale di Lampedusa la somma di euro 250.000,00, da destinare ai soggetti danneggiati dai citati eventi, a titolo di parziale indennizzo.

2. Per l'erogazione dei contribuiti ai soggetti danneggiati, il sindaco di Lampedusa provvede, entro dieci giorni dalla adozione presente ordinanza, a definire previamente, in termini di rigorosa perequazione, i criteri di quantificazione e di riparto. L'erogazione dei contributi, detratti gli eventuali indennizzi di natura assicurativa, è subordinata alla produzione, da parte dei soggetti danneggiati dai predetti eventi, della relazione di evento straordinario resa all'autorità marittima, anche in deroga all'art. 304 del codice della navigazione, nonché alla produzione della documentazione contabile che attesti l'entità del danno.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 si provvede con le risorse finanziarie prelevate, in via di anticipazione, dal fondo della protezione civile, per l'importo massimo di € 750.000,00, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2004,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 311, nonché con le ulteriori risorse previste dall'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350, di cui parte in via di assegnazione da parte della Regione siciliana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02296**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

**Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza, conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.** (Ordinanza n. 3411).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno determinato il collasso strutturale del viadotto sul fiume Sangro sulla s.s. n. 16 «Adriatica» nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti;

Considerato, inoltre, che gli eventi meteorologici del 13, 14 e 15 novembre 2004 hanno ulteriormente aggravato la situazione determinatasi in precedenza;

Considerato che la summenzionata strada statale, che rappresenta l'unico e diretto collegamento delle zone costiere, è stata interrotta al traffico che è stato deviato su un itinerario costituito da strade provinciali interne inadeguate ed insufficienti, con conseguente disagio e grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 23 febbraio 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

### Art. 1.

1. Il prefetto di Chieti è nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il commissario delegato per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti nonché dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

### Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede in relazione al contesto emergenziale in rassegna all'adozione delle iniziative necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, provvede altresì alla realizzazione degli interventi da porre in essere per la ricostruzione del ponte sul fiume Sangro collassato a causa dei predetti eventi, nonché per il ripristino della viabilità sulla s.s. n. 16 «Adriatica».

### Art. 3.

1. Il commissario delegato per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma prece-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Il commissario delegato, o i soggetti attuatori, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto del principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario delegato provvede utilizzando le risorse disponibili nel bilancio dell'ANAS S.p.a. e da questa direttamente trasferite sulla contabilità speciale istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al prefetto di Chieti - commissario delegato.

2. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02295**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 2005.

**Individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione ai fini dell'affidamento degli imputati tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398 e l'art. 9 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che demandano al Ministro della giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;

Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 390, portante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che prevede l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e stabilisce la necessità dell'iscrizione all'albo medesimo affinché le sedi delle comunità possano essere utilizzate per il collocamento di imputati agli arresti domiciliari;

Visto il proprio decreto 7 giugno 2000 che, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, individua le comunità terapeutiche;

Visto il parere espresso dalla competente commissione, in ordine agli elementi tecnico-organizzativi delle strutture che hanno richiesto l'iscrizione nell'albo indicato, relativo in particolare alla condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna comunità; all'epoca di costituzione ed alla continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza di eventuali precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici; all'eventuale esperienza acquisita nel campo dell'affidamento di imputati agli arresti domiciliari; alla valutazione comunicata dell'ente regione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 384, le comunità terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di quelle previste nel decreto 25 novembre 1999 di individuazione delle comunità terapeutiche, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono individuate come segue:

1) Comunità Terapeutica Alfaomega, via San Colombano, 28/A - 26813 Graffignana (Lodi), per quindici posti per uomini;

2) Comunità Terapeutica Casa dei Giovani, sede legale Villa Palagonia, corso Umberto, 65 - Bagheria (Palermo);

3) Centro d'ascolto Madonna del Rosario, via Nazionale, 81 - Villacidro (Cagliari);

4) Centro Trentino di Solidarietà Onlus, via Bronzetti, 19 - 38100 Trento;

5) Emmaus 3 - in azienda Maramonte nuovo, via Provinciale Martano km 5 - Otranto (Lecce), per otto posti;

6) Il Timoniere - Casa S. Giustina sita, piazza B. Rossi, 13 - Ferrara;

7) Cooperativa Sociale «Exodus» a.r.l., via Nazionale, 7 - Mollo, Sonico (Brescia);

8) Associazione La Tenda di Cristo, via Oseline, 2 - 26037 S. Giovanni in Croce (Cremona);

9) Cooperativa di solidarietà c.r.l.s. Lautari O.n.l.u.s., sede legale via Monte Ingrana, 2 - Pozzolengo (Brescia); sede operativa ubicata in località «La Caccia», 1 - Pozzolengo (Brescia); per venticinque posti;

10) Associazione Famiglie per l'aiuto ai tossicodipendenti - San Filippo Neri, viale della Repubblica - Putignano (Bari); per cinque posti;

11) Associazione Solidarietà, sede legale via Tacito, 5 - Formia (Latina); sede operativa «Domus S. Trinitatis et Captivorum» via Ara Coeli, 38/40 - Spigno Saturnia (Latina);

12) Associazione Nazionale «Valle della Speranza», sede legale via Pietro Mengoli, 14 - Roma; per nove posti per uomini;

13) Centro di Solidarietà Val Vibrata, sede legale via Mazzini, 11 - Alba Adriatica (Teramo); sede operativa Torano Nuovo, contrada Da Frole, 16 - Teramo; per quindici posti.

Roma, 27 gennaio 2005

*Il Ministro:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

APPENDICE AL DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEGLI IMPUTATI TOSSICODIPENDENTI IN REGIME DI ARRESTI DOMICILIARI, EMESSO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309.

Suddivisione per regioni e province autonome di appartenenza delle comunità terapeutiche individuate, con elenco analitico e dislocate sul territorio della Repubblica delle relative sedi operative.

1. Centro d'ascolto Madonna del Rosario:

*a)* «Il Salvatore» - località Is Guardias, Villacidro (Cagliari); per otto posti;

*b)* «IS Benas» - Morgongiori (Cagliari); per trenta posti;

*c)* «San Michele» - località Pimpisu Serramanna (Cagliari); per venti posti;

*d)* «S. Michele 2» - località Borgo S. Michele; Sanluri-Stato, Sanluri (Cagliari); per dodici posti;

2. Comunità Terapeutica Casa dei Giovani, con sedi distaccate di:

*a)* Masseria Rondinelle - Matera;

*b)* Contrada Incorvina - Bagheria (Palermo);

*c)* via Mattarella - Bagheria (Palermo);

*d)* via Maqueda, 2 - Palermo;

*e)* Contrada Deccaco - Baglio La Loggetta, Mazara del Vallo (Trapani);

3. La Tenda di Cristo, con sedi distaccate di:

*a)* via Oseline, 2 - S. Giovanni in Croce (Cremona); per sedici posti;

*b)* via Favorita, 11 - Piadina (Cremona); per dieci posti.

**05A02319**

---

DECRETO 24 febbraio 2005.

**Riconoscimento, alla sig.ra Reis Brandt Roberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Reis Brandt Roberta, nata il 22 maggio 1968 a Salvador (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di psicologo conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia - 5º Regiao» di Rio de Janeiro nel certificato in atti datato 25 giugno 2004, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Reis Brandt è in possesso del titolo accademico di «Licenciada em Psicologia» conseguito presso la «Universidade Santa Ursula» di Rio de Janeiro (Brasile) in data 21 agosto 1992 e rilasciato in data 24 marzo 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che l'istante abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Reis Brandt Roberta, nata il 22 maggio 1968 a Salvador (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 febbraio 2005

*Il direttore generale:* MELE

**05A02314**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 25 febbraio 2005.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bayo Saez Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bayo Saez Maria, nata l'11 febbraio 1967 a Barcellona (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di biologo conseguito in Spagna, come attestato dal «Col.legi de Biòlegs de Catalunya» cui la richiedente è iscritta dal 1992, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del «Tìtulo Universitario Oficial de Licenciado en Ciencias Biològicas» conseguito presso l'«Universitat Autònoma de Barcelona» rilasciato in data 29 giugno 1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 20 gennaio 2005;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bayo Saez Maria, nata l'11 febbraio 1967 a Barcellona (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 febbraio 2005

*Il direttore generale:* MELE

**05A02313**

DECRETO 25 febbraio 2005.

**Riconoscimento, al sig. Georgiev Plamen Malinov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere geologo-idrologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Georgiev Plamen Malinov, nato a Dupnitsa (Bulgaria) il 26 agosto 1965, cittadino bulgaro, diretta, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere geologo-idrologo conseguito in Bulgaria, di cui è in possesso dal 1990, come attestato dalla Università Mineraria Geologica «Sv. Ivan Rilski» di Sofia;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto che la conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dei geologi senza l'applicazione di misure compensative;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria datato 26 febbraio 2002;

Preso atto che in data 14 gennaio 2003 è stato emesso un decreto negativo per mancata presentazione del rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell'istante;

Preso atto che il sig. Georgiev in data 21 dicembre 2004 ha presentato una nuova domanda, allegando il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005 che ha confermato il parere favorevole espresso nella conferenza di servizi del 19 febbraio 2002;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - così come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Georgiev possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 2 febbraio 2004, rinnovato in data 2 dicembre 2004 con validità fino al 28 ottobre 2005 per motivi di lavoro;

Decreta:

Al sig. Georgiev Plamen Malinov, nato a Dupnitsa (Bulgaria) il 26 agosto 1965, cittadino bulgaro, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 febbraio 2005

*Il direttore generale:* MELE

**05A02286**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

**Modifica del contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di due marche di sigarette, variazione di denominazione, nonché radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali la ditta British American Tobacco Italia S.p.A. ha richiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di due marche di sigarette;

Viste l'istanze delle ditte Diadema S.p.A., Diplomatico Cigars S.r.l. e Pipe Brebbia S.r.l. per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche tabacco lavorato;

Viste le richieste delle ditte Gutab S.a.s., Agio Cigars e Pipe Brebbia S.r.l. per il cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| MARCHE | mg/sigaretta | | | mg/sigaretta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | nicotina | catrame | monossido di carbonio | nicotina | catrame | monossido di carbonio |
| | | da | | | a | |
| NAZIONALI | 1,00 | 10,0 | 6 | 0,90 | 10,0 | 7 |
| DUNHILL GOLD | 0,30 | 3,0 | 3 | 0,40 | 4,0 | 5 |

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

| SIGARI NATURALI | Confezione |
|---|---|
| CEZAR BRONNER 1956 ALFIERE | Confezione da 1 pezzo |
| COHIBA SELECCIÒN | Confezione da 30 pezzi |
| DON ANTONIO EL TORO BRASIL | Confezione da 5 pezzi |
| DON ANTONIO EL TORO SUMATRA | Confezione da 5 pezzi |
| DON ANTONIO HAVANA EL GUSTO | Confezione da 3 pezzi |
| DON ANTONIO HAVANA EL GUSTO | Confezione da 1 pezzo |
| DON GUILLERMO FIGURADO | Confezione da 10 pezzi |
| DON GUILLERMO PANETELA | Confezione da 5 pezzi |
| DON GUILLERMO PRESIDENTE | Confezione da 1 pezzo |
| DON GUILLERMO TORPEDO | Confezione da 25 pezzi |
| DON GUILLERMO VI BULLET | Confezione da 1 pezzo |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CORONA DOBLE BRASIL | Confezione da 5 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CORONA DOBLE CONNSHADE | Confezione da 5 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CORONA DOBLE SUMATRA | Confezione da 5 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES PANATELLA BRASIL | Confezione da 5 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES PANATELLA CONNSHADE | Confezione da 5 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES PANATELLA SUMATRA | Confezione da 5 pezzi |
| ORTOLAN CORONA | Confezione da 4 pezzi |
| ORTOLAN CORONA | Confezione da 1 pezzo |

| SIGARI ALTRI | Confezione |
|---|---|
| CANDLE LIGHT AVISO | Confezione da 5 pezzi |
| CANDLE LIGHT CORONA GRANDE BRASIL | Confezione da 5 pezzi |
| CANDLE LIGHT CORONA GRANDE SUMATRA | Confezione da 5 pezzi |
| CANDLE LIGHT PANATELLA GRANDE BRASIL | Confezione da 5 pezzi |
| CANDLE LIGHT PANATELLA GRANDE SUMATRA | Confezione da 5 pezzi |

| SIGARETTI NATURALI | Confezione |
|---|---|
| DON ANTONIO EL CERRO | Confezione da 5 pezzi |
| DON ANTONIO EL LUPO | Confezione da 10 pezzi |
| DON GUILLERMO FELIPIN CANELA | Confezione da 50 pezzi |
| DON GUILLERMO FELIPIN CANELA | Confezione da 20 pezzi |
| DON GUILLERMO FELIPIN CHERRY | Confezione da 50 pezzi |
| DON GUILLERMO FELIPIN MINT | Confezione da 50 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES BESITO BRASIL | Confezione da 20 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES BESITO CONNSHADE | Confezione da 20 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES BESITO SUMATRA | Confezione da 20 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CALIDO BRASIL | Confezione da 10 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CALIDO CONNSHADE | Confezione da 10 pezzi |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| SIGARETTI NATURALI | Confezione |
| --- | --- |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CALIDO SUMATRA | Confezione da 10 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHICO BRASIL | Confezione da 20 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHICO CONNSHADE | Confezione da 20 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHICO SUMATRA | Confezione da 20 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES SENORITAS BRASIL | Confezione da 10 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES SENORITAS CONNSHADE | Confezione da 10 pezzi |
| JUAN GUILLERMO DE ROBLES SENORITAS SUMATRA | Confezione da 10 pezzi |
| RUFFIS | Confezione da 5 pezzi |
| RUFFIS | Confezione da 10 pezzi |

| SIGARETTI ALTRI | Confezione |
| --- | --- |
| CANDLE LIGHT MINI CIGARS SAMPLE BOX | Confezione da 3 pezzi |
| CANDLE LIGHT TIP BRASIL | Confezione da 5 pezzi |

Art. 3.

La denominazione delle seguenti marche di sigaretti e del marchio "Candle light" è così modificata:

| Cod. | | SIGARETTI NATURALI | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 973 | DA | FLEUR DE SAVANE PETITS CIGARES | A | FLEUR DE SAVANE MINI CIGARS 10 |
| **Cod.** | | **SIGARETTI ALTRI** | | |
| 161 | DA | AGIO MINI MEHARI'S ORIENT | A | AGIO MINI MEHARI'S SWEET ORIENT |
| 826 | DA | AGIO MEHARI'S ORIENT | A | AGIO MEHARI'S SWEET ORIENT |
| | | **MARCHIO** | | |
| | DA | CANDLE LIGHT | A | CANDLELIGHT |

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione , entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 209*

**05A02350**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2005.

**Modifica di alcuni decreti, relativi ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 351 del 22 luglio 1999, n. 2264 del 29 dicembre 2003 e n. 611 del 13 maggio 2004 con i quali la Sinteco S.p.a. protocollo n. 1627 e la Cistelaier S.r.l. protocollo n. 4581 sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2004, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

1627 Sinteco S.p.a. - Longarone (Belluno).

Autodiagnostica e manipolazione 2D e 3D basata su reti neurali, visione artificiale e sistemi tattili differenziali: analisi delle possibilità di industrializzazione.

Rispetto a quanto decretato in data: 22 luglio 1999;

Variazione di titolarità: da Sinteco S.p.a. alla nuova Sinteco S.p.a.

4581 Cistelaier S.r.l. - Modena.

Caratterizzazione, sviluppo, sperimentazione e prototipazione di circuiti stampati di nuova generazione, con riferimento ai processi di galvanica ed ecologia.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003 e 13 maggio 2004.

Variazione di titolarità: da Cistelaier S.r.l. a Cistelaier S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**05A02357**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di seguito indicato come «Ministero»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto l'art. 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti allo Stato, il Ministero fissa con decreto, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, i criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede per la verifica dell'interesse culturale;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;

Vista la nota prot. n. 23930/OP del 1° luglio 2004, con la quale l'Agenzia del demanio esprime la volontà di confermare quanto definito con il decreto sopra citato;

Rilevato altresì che l'art. 12, comma 10 del Codice stabilisce che resti fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Ritenuto che i criteri fissati nel decreto 6 febbraio 2004 possano corrispondere al dettato ed alle finalità del predetto art. 12 del Codice;

Considerata altresì la necessità di aggiornare l'allegato *A* al predetto decreto 6 febbraio 2004 in ragione delle disposizioni di cui all'art. 10 del Codice;

Vista la nota prot. n. 38938/DA del 24 novembre 2004 con la quale l'Agenzia del demanio condivide il contenuto aggiornato dell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto dirigenziale interministeriale 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a)* all'art. 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:

*«2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono con i soggetti indicati al comma 1 i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.»*;

*b)* dopo il comma 2 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

*«3. Le Direzioni regionali nello stipulare le intese con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.»*;

*c)* dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

*«Art. 4-*bis*. — 1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.*

*2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.*

*3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-*bis *della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.»*.

2. L'allegato *A* del presente decreto sostituisce l'allegato *A* del citato decreto del 6 febbraio 2004.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

*Il capo Dipartimento*
*per i beni culturali e paesaggistici*
*del Ministero per i beni e le attività culturali*
CECCHI

*Il direttore generale*
*dell'Agenzia del demanio*
SPITZ

---

ALLEGATO *A*

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

*Accesso al sistema*

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it

inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;

concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;

ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;

si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

*Immissione dei dati*

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;

una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica. I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

*Richiesta della verifica dell'interesse*

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:

inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

*Verifica dell'interesse*

Le direzioni regionali:

verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;

inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;

emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;

trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

*Accesso alla banca dati*

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.

---

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

---

Legenda.

I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono obbligatori;

☐ *(da lista)* scegliere una delle opzioni;

_____ *(campo di testo)* inserire un testo.

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario:
   - ☐ Stato
   - ☐ regione
   - ☐ provincia
   - ☐ comune
   - ☐ città metropolitane
   - ☐ ente o istituto pubblico
   - ☐ persona giuridica privata senza fine di lucro

2. Riferimenti dell'ente proprietario:

denominazione dell'ente _____
codice fiscale o partita IVA dell'ente _____
indirizzo dell'ente _____
regione _____
provincia _____
comune _____
c.a.p. _____
e-mail _____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

legale rappresentante

cognome ____________
nome ____________
carica ____________
codice fiscale ____________

responsabile del procedimento

cognome ____________
nome ____________

ELENCHI

3. Regione:
*(da lista)*

> *Nota esplicativa*
> È disponibile sul database la lista delle regioni.

4. Provincia:
*(da lista)*

> *Nota esplicativa*
> È disponibile sul database la lista delle province.

5. Comune:
*(da lista)*

> *Nota esplicativa*
> È disponibile sul database la lista dei comuni.

6. Denominazione del bene ____________

> *Nota esplicativa*
> Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare il bene.

7. Localizzazione:

località ____________
denominazione stradale ____________
toponimo di località ____________
numero civico ____________
km ____________

> *Nota esplicativa*
> Se il bene ha più di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il principale.
> La località è obbligatoria. È obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: toponimo/denominazione stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio inserire il numero civico o il km.
> La lista dei CAP è disponibile sul database.

SCHEDE DESCRITTIVE

8. Natura del bene:

☐ fabbricato
☐ unità immobiliare
☐ elemento architettonico
☐ manufatto
☐ giardino o parco
☐ terreno
☐ complesso architettonico
☐ spazio urbano
☐ edificio di culto

☐ bene appartenente ad un complesso
denominazione del complesso S/N

> *Nota esplicativa*
> *fabbricato:* rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.);
> *unità immobiliare:* porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale;
> *elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare:* porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.);
> *manufatto:* elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc);
> *giardino o parco:* insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco;
> *terreno:* area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco;
> *spazio urbano:* pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani aperti;
> *complesso architettonico:* si intende un sistema di più corpi di fabbrica, collegati fisicamente tra loro a formare un'entità spazialmente circoscritta;
> *edificio di culto:* edificio consacrato dedicato al culto (chiesa, cappella).

9. Periodo di realizzazione:

anno ____________

*oppure*

frazione di secolo:

☐ fine
☐ inizio
☐ metà
☐ prima metà
☐ seconda metà

secolo ____________

*oppure*

periodo:

☐ precedente al 1400
☐ compreso tra il 1400 e il 1700
☐ compreso tra il 1700 e il 1900
☐ successivo al 1900
☐ realizzato da non oltre 50 anni

> *Nota esplicativa*
> Il periodo si riferisce all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale.
> Il secolo deve essere espresso in numeri romani.
> La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.

10. Precedenti valutazioni di interesse culturale:

☐ nessuna valutazione
☐ valutazione positiva
art. 4, legge n. 1089/1939
art. 5, decreto legislativo n. 490/1999
art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 283/2000
art. 1, legge n. 410/2002
☐ valutazione negativa
art. 4, legge n. 1089/1939
art. 5, decreto legislativo n. 490/1999
art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 283/2000
art. 1, legge n. 410/2002

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*Nota esplicativa*

Il campo ha valore ricognitivo in relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

11. Coordinate geografiche:
 sistema di riferimento ____________
 coordinata x ____________
 coordinata Y ____________
 Localizzazione geografica

*Nota esplicativa*

Preferibilmente le coordinate metriche del punto vanno espresse nel sistema Gauss-Boaga, Roma 40. Altri sistemi di riferimento vanno indicati nell'apposito campo.

Nel caso non si abbiano a disposizione le coordinate geografiche è possibile procedere alla localizzazione diretta del punto attraverso la funzionalità on-line di localizzazione geografica.

12. Riferimenti catastali:
 comune catastale ____________
 foglio ____________
 particella/e ____________
 subalterno ____________

*Nota esplicativa*

Il subalterno è obbligatorio se si tratta di una unità immobiliare.

Va specificato se l'identificativo catastale si riferisce al Catasto Fabbricati (C.F.) o al Catasto Terreni (C.T.).

Il campo non è obbligatorio quando il bene è uno «spazio urbano».

13. Confinanti:
 altre particelle catastali
 comune ____________
 foglio ____________
 particella ____________
 altri elementi di confine ____________

*Nota esplicativa*

Indicare su più campi tutti gli elementi con i quali il bene confina. Per le particelle catastali vale la codifica del precedente punto 12; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il vocabolario è libero.

Il campo è obbligatorio quando il bene è uno «spazio urbano».

14. Destinazione d'uso attuale:

| *Categoria* | *Uso specifico prevalente (da lista)* | *Uso specifico secondario (da lista)* |
|---|---|---|
| ☐ non utilizzato | | |
| ☐ residenziale | | |
| ☐ commerciale | | |
| ☐ terziario-direzionale | | |
| ☐ logistico-produttivo | | |
| ☐ culturale | | |
| ☐ studio d'artista | | |
| ☐ sportivo | | |
| ☐ ludico-ricreativo | | |
| ☐ turistico-ricettivo | | |
| ☐ ristorazione | | |
| ☐ servizi pubblici | | |
| ☐ militare | | |
| ☐ luogo di culto | | |
| ☐ attrezzatura tecnologica | | |
| ☐ altro | | |

*Nota esplicativa*

La scelta della categoria è obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria «studio d'artista» si richiama quanto disposto all'art. 11, comma 1, lettera *b)* del Codice.

È opzionale indicare l'uso specifico. Il campo è multiplo, può essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.

La lista degli usi specifici è disponibile sul database.

15. Documentazione fotografica:

allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG, GIF o PDF, della dimensione di circa 800×600 pixel.

Ogni foto deve essere corredata da una didascalia *(campo di testo)*.

Per i terreni le immagini sono comprese tra un minimo di 5 e un massimo di 10.

*Nota esplicativa*

Le riprese fotografiche devono documentare il bene in modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.

L'inserimento dell'immagine avverrà mediante up-load del file.

Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 800 KB.

16. Stralcio planimetrico:

allegare per ogni bene lo stralcio della mappa catastale in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500×1000 pixel.

Nel caso di unità immobiliari è richiesto l'inserimento anche della planimetria catastale, in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500×1000 pixel.

*Nota esplicativa*

La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.

L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.

Possono essere allegati più documenti planimetrici.

Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 1 MB.

17. Breve descrizione morfologica e tipologica:

*campo di testo* ____________

*Nota esplicativa*

Descrizione della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente significativi del bene.

18. Breve descrizione storica:

*campo di testo* ____________

*Nota esplicativa*

Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

19. Presenza di elementi significativi:

elementi decorativi:

- ☐ nessun elemento
- ☐ affresco
- ☐ stemma
- ☐ graffito
- ☐ lapide
- ☐ iscrizione
- ☐ tabernacolo
- ☐ elementi ornamentali
- ☐ altro

localizzazione:

- ☐ interno
- ☐ esterno

☐ presenza di collezioni o beni mobili notificati S/N
Descrizione ed estremi della notifica ______

☐ Presenza di reperti archeologici visibili S/N
Descrizione e localizzazione ______

*Nota esplicativa*
Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 11, comma 1, lettera *a)* del Codice *[a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;».*

20. Altra documentazione:

Eventuale altra documentazione allegata (planimetrie, cartografie, foto aree, grafici di rilievo, immagini, relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), in formato raster o vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BMP, DWG, DWF, DXF, XLS.

Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (*campo di testo*) che ne specifica la natura.

*Nota esplicativa*
L'inserimento della documentazione avverrà mediante upload dei file.

21. Precedenti schedature effettuate:

tipo di schedatura ______
soggetto esecutore ______
anno della schedatura ______

*Nota esplicativa*
Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.

**05A02358**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 2004.

**Recepimento della direttiva 2004/86/CE della Commissione del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, di recepimento della direttiva 2003/77/CE della commissione che, da ultimo, modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2004;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Vista la direttiva 2004/86/CE della commissione del 5 luglio 2004 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 236 del 7 luglio 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. L'allegato del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE, è modificato secondo l'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli a motore a due o tre ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non è consentito, per motivi connessi alle masse e alle dimensioni:

*a)* rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, né;

*b)* vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.

2. A decorrere dal 1° luglio 2005, qualora non siano rispettate le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2004

*Il Ministro:* LUNARDI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 18*

---

ALLEGATO

Il punto 1.5 dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994 è sostituito dal seguente:

«1.5. massa a vuoto:

massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni:

— equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'impiego normale preso in considerazione;

— equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d'illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore;

— strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo;

— le quantità di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

1.5.1. Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile.

In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

*a)* il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e);

*b)* una sovrastruttura si considera intercambiabile se può essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all'impiego di attrezzi;

*c)* per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura nell'allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti per la posizione del centro di gravità nonché un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio.

*NB:* Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l'acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l'olio motore.».

**05A02231**

---

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 febbraio 2005.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Naturphilia, società cooperativa a responsabilità limitata», in Trivento, e nomina dei commissari liquidatori.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Naturphilia, società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Trivento (Campobasso) (codice fiscale 00998000707) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Ilaria Sciamanna, nata a Roma il 19 dicembre 1972, ed ivi domiciliata, in via A. Baiamonti n. 4;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

avv. Umberto Galasso, nato a S. Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964, domiciliato in Firenze, via Lamarmora n. 3;

dott. Francesco Ferragina nato a Catanzaro il 5 luglio 1970, con domicilio in Firenze, via Q. Sella n. 67,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A02367**

---

DECRETO 14 febbraio 2005.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Conagros - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli ed agrumari di Rosarno - Soc. coop. a r.l.», in Rosarno, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Palmi in data 4 ottobre 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Conagros - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli ed agrumari di Rosarno - soc. coop. a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria) (codice fiscale 82000110807) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Nicola Mazzocca, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 5 luglio 1971 ed ivi residente in viale 1º Maggio, 44, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A02368**

---

DECRETO 14 febbraio 2005.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.P.A. Coordinamento produttori agricoli - Soc. coop. a responsabilità limitata», in liquidazione, in Villaverla, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore in data 26 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «C.P.A. Coordinamento produttori agricoli - Soc. coop. a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Villaverla (Vicenza) (codice fiscale 01762870234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Nicola Malavasi, nato a Mantova il 16 ottobre 1962, con studio in Mantova via D. Fermelli n. 28, è nominato commissario liquidatore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 14 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A02369**

DECRETO 4 marzo 2005.

**Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Catanzaro e Trieste.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Camere di commercio di Catanzaro e Trieste, di cui all'Allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 25 febbraio 2005 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'Allegato *A*, forniti dalle Camere di commercio di Catanzaro e Trieste per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

*Il Ministro:* MARZANO

ALLEGATO *A*

Servizio centrale Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO

| Settori di attività economica | Numero imprese (*) | Indice di occupazione | Valore aggiunto (migliaia di Euro) |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 4.505 | 26,5 | 308.209,86 |
| Artigianato | 7.271 | 13,1 | 275.170,24 |
| Industria | 3.184 | 12,7 | 390.541,72 |
| Commercio | 13.459 | 18,1 | 470.510,35 |
| Cooperative | 441 | 2,0 | 69.183,10 |
| Turismo | 1.969 | 4,7 | 123.908,75 |
| Trasporti e spedizioni | 1.181 | 7,9 | 380.221,32 |
| Credito | 297 | 1,8 | 157.834,75 |
| Assicurazioni | 338 | 0,7 | 28.159,74 |
| Servizi alle imprese | 2.061 | 7,8 | 484.535,69 |
| Altri settori | 687 | 4,7 | 90.587,67 |
| **Totale** | **35.393** | **100,0** | **2.778.863,19** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
**I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2004**

CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE

| Settori di attività economica | Numero imprese (*) | Indice di occupazione | Valore aggiunto (migliaia di Euro) |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 474 | 0,8 | 27.514,51 |
| Artigianato | 4.199 | 10,0 | 222.646,12 |
| Industria | 1.898 | 18,3 | 629.524,68 |
| Commercio | 7.631 | 17,1 | 486.731,96 |
| Cooperative | 212 | 3,6 | 104.421,33 |
| Turismo | 2.065 | 6,5 | 153.707,25 |
| Trasporti e spedizioni | 1.465 | 13,9 | 758.327,92 |
| Credito | 458 | 3,1 | 198.134,70 |
| Assicurazioni | 259 | 6,4 | 369.250,60 |
| Servizi alle imprese | 2.579 | 14,8 | 790.651,72 |
| Altri settori | 632 | 5,5 | 107.830,13 |
| **Totale** | **21.872** | **100,0** | **3.848.740,92** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
**I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003**

**05A02310**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Assistenza 1985 - Coop. sociale a r.l.», in Matera.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies,* comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 5 dicembre 2004, redatto nei confronti della società cooperativa «Assistenza 1985 - Coop. sociale a r.l.», con sede in Materia da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Assistenza 1985 - Coop. sociale a r.l.», con sede in Matera, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies.*

Matera, 2 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* GURRADO

05A02290

DECRETO 18 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Bosco vivo ottobre 85 a r.l.», in Pomarico.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies,* comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 18 gennaio 2005, redatto nei confronti della società cooperativa «Bosco vivo ottobre 85 a r.l.», con sede in Pomarico da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Bosco vivo ottobre 85 a r.l.», con sede in Pomarico, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies.*

Matera, 18 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* GURRADO

05A02291

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Il Botteghino» a r.l., in Formia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: «Il Botteghino» a r.l., con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Gino Bartolomeo in data 24 settembre 1980, repertorio n. 3308, B.U.S.C. n. 1900, codice fiscale n. 00941750598.

Latina, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* TRINCHELLA

**05A02292**

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Alfa Mascagni a r.l.», in Aprilia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della sottoelencata società cooperativa di produzione e lavoro «Alfa Mascagni a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), via Aldo Moro s.n.c., costituita per rogito notaio Arcangelo Russo in data 26 novembre 1984, repertorio n. 3161 - B.U.S.C. n. 2288, codice fiscale n. 01199450592.

I creditori o altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P.L. Nervi n. 180, scala C - Latina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Latina, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* TRINCHELLA

**05A02293**

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Castitia soc. coop. a r.l.», in Manduria.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli ufici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Castitia soc. coop. a r.l.» con sede legale in Manduria (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2922/304163, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 15 marzo 2002, repertorio n. 196415, codice fiscale n. 02413310737, omologato dal tribunale di Taranto in data 15 aprile 2002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**05A02335**

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «La Giara soc. coop. a r.l.», in Grottaglie.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 lugiio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione da più di due anni;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «La Giara soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 3003/308873, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 7 ottobre

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2002, repertorio n. 78019, codice fiscale n. 02439510732, omologato dal tribunale di Taranto in data 31 ottobre 2002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro trenta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**05A02336**

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Labor soc. coop. a r.l.», in Grottaglie.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione dal 1997;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Labor soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1582/200891, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Sebastio di Taranto in data 3 agosto 1983, repertorio n. 18841, raccolta n. 4339, codice fiscale n. 009001200733, omologato dal tribunale di Taranto in data 27 settembre 1983, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**05A02337**

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «La luna e il dito piccola soc. coop. a r.l.», in Taranto.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «La luna e il dito piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 3164/-, costituita per rogito notaio dott. Marco Monti di Laterza in data 6 dicembre 2001, repertorio n. 9392, raccolta n. 2753, codice fiscale n. 02397100732, omologato dal tribunale di Taranto in data 17 gennaio 2002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**05A02318**

---

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Icona è arte piccola soc. coop. a r.l.», in Mottola.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545- *septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione dal mese di marzo 2003;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Icona è arte piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Mottola (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2513/284112, costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti di Taranto in data 13 febbraio 1998, repertorio n. 3938, raccolta n. 1543, codice fiscale n. 02188410738, omologato dal tribunale di Taranto in data 25 marzo 1998, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* MARSEGLIA

**05A02317**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «C.C.P. Interventi Ricerca coop. a r.l.», in Sesto San Giovanni.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa C.C.P. Interventi Ricerca coop. a r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), piazza Chiesa n. 8 (Cascina Gatti c/o centro di cultura popolare);

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concemente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 c.c.;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione aniministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria».

Visto il verbale ispettivo in data 6 dicembre 2002 relativo alla società cooperativa C.C.P. Interventi Ricerca coop. a r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), piazza Chiesa n. 8 (Cascina Gatti c/o centro di cultura popolare), da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1995 e non ha compiuto atti di gestione;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1580790 del 16 dicembre 2003 nella quale viene disposto che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1995).

Decreta:

La società cooperativa «C.C.P. Interventi Ricerca coop. a r.l.» sede legale Sesto San Giovanni (Milano), piazza Chiesa n. 8 (Cascina Gatti c/o centro di cultura popolare), costituita per rogito notaio dott.ssa Rosalia Restivo di Milano in data 22 aprile 1982, rep. n. 28925/3207, racc. B.U.S.C. n. 11395/192602, codice fiscale n. 06497360153 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1995, non ha compiuto atti di gestione da allora e l'attivo da liquidare è al di sotto del limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**05A02311**

DECRETO 28 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Campionesi cooperativa autotrasporti e facchinaggio carico e scarico a r.l.», in Milano.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sul'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa Campionesi Cooperativa Autotrasporti e Facchinaggio Carico e Scarico a r.l., con sede in Milano, via Cadore n. 31;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 12 novembre 2003 relativo alla società cooperativa Campionesi Cooperativa Autotrasporti e Facchinaggio Carico e Scarico a r.l., con sede in Milano, via Cadore n. 31, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1997, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1575516 del 24 marzo 2004 nella quale viene disposto che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1997).

Decreta:

La società cooperativa «Campionesi cooperativa autotrasporti e facchinaggio carico e scarico a r.l.», sede legale Milano, via Cadore n. 31, costituita per rogito Notaio dott.ssa Giuliana Raja di Milano, in data 11 aprile 1979, repertorio n. 117332, racc. n. 4548 B.U.S.C. n. 10190/169399, codice fiscale n 04399310152 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1997, non ha compiuto atti di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gestione da allora, non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita e l'attivo da liquidare è al di sotto del limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**05A02312**

---

DECRETO 2 marzo 2005.

**Scioglimento di due società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle Direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della commissione generale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2005, n. 12;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) coop. «Parva Sed Apta Mihi», con sede in Pescara, via Roma, 45, costituita per rogito notaio dott. Severini Raffaele in data 21 dicembre 1949, rep. n. 6219, codice fiscale inesistente - B.U.S.C. n. 3/28776;

2) coop. «Cooperativa Servizi Nocciano Società coop. a r.l.», con sede in Nocciano (Pescara), largo Madonna del Piano, 4, costituita per rogito notaio dott. Mastroberardino Antonio in data 25 febbraio 1988, rep. n. 65.602, codice fiscale n. 01206230680 - B.U.S.C. n. 1674/310706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 2 marzo 2005

*Il direttore provinciale:* PAOLETTI

**05A02294**

---

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2005.

**Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l., con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via Bologna n. 534, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indica-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 631953 dell'11 settembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 20 gennaio 2005, con la quale il CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l. richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli soc. coop. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», secondo la proposta di modifica del disciplinare di produzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A02251**

DECRETO 24 febbraio 2005.

**Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999,n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via dei Macabraccia n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Miele della Lunigiana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denomi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A02250**

DECRETO 4 marzo 2005.

**Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 57 dell'8 marzo 2002 con il quale il Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl, ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segre s.n. è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 febbraio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl, ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segre s.n., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 marzo 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

*Il direttore generale:* ABATE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
| --- | --- |
| Acidità totale | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 13 |
| Acidità volatile corretta dalla SO2 | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met14 |
| Anidride solforosa totale e libera | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 25 |
| Ceneri | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9 |
| Cloruri | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto11 |
| Estratto secco | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 4 |
| pH | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 24 |
| Piombo | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 35 |
| Rame | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 31 |
| Titolo alcolometrico volumico | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 3 |
| Zuccheri riduttori | Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 5 |

**05A02352**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 febbraio 2005.

**Sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva warfarin.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20, concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari di cui all'allegato al presente decreto sono stati autorizzati per essere immessi in commercio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CEE) 3600/92, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di revisione comunitaria delle sostanze attive presenti sul territorio della comunità europea alla data del 26 luglio 1993, tra le quali è compresa la sostanza attiva warfarin;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera *b)* dell'art. 4 della citata direttiva 91/414/CEE, che stabilisce che un prodotto può essere autorizzato solo se, tra l'altro, non produce effetti nocivi in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, modificato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento della direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il paragrafo 4.2 dell'allegato VI del citato decreto ministeriale 14 giugno 2002 e in particolare le definizioni secondo le quali le «sostanze che danneggiano la fertilità negli esseri umani» oppure le «sostanze con effetti tossici sullo sviluppo umano» sono classificate in categoria 1 di tossicità per la riproduzione;

Visto il citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002, secondo il quale alla sostanza attiva warfarin è attribuita la categoria 1 di tossicità per la riproduzione;

Visto l'art. 11 della direttiva 91/414/CEE, secondo il quale uno Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita nel proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato se ha motivo valido per ritenere che tale prodotto costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente;

Acquisiti i pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanità in merito alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Italia in attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, secondo cui i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin non possono essere commercializzati;

Visto l'art. 7 del regolamento (CE) 178/2002 che definisce il principio di precauzione secondo il quale, in situazioni di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire l'elevato livello di tutela della salute che la Comunità persegue;

Sentita l'associazione di categoria Agrofarma che nell'audizione del 16 settembre 2004 ha illustrato alla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo 194/1995, la posizione delle imprese in merito alle problematiche relative alle sostanze attive di categoria 1 e 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità per la riproduzione;

Considerato quanto esposto dal Ministro della salute con la nota del 14 luglio 2004 diretta al Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori al fine di definire criteri armonizzati sulla valutazione e la gestione delle problematiche legate ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che presentano preoccupazioni di tipo sanitario, anche in applicazione del principio di precauzione;

Considerato quanto esposto nella nota del 12 ottobre 2004 dal Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori nella quale, tra l'altro, viene indicato che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare prodotti contenenti sostanze attive già presenti sul mercato europeo alla data del 26 luglio 1993 in base ai criteri generali di cui al citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE, in attesa della conclusione della procedura di revisione comunitaria delle sostanze stesse;

Acquisito l'ulteriore parere espresso in data 16 dicembre 2004 dall'Istituto Superiore di Sanità che, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori e in applicazione del principio di precauzione, ha tra l'altro riaffermato la non ammissibilità dei prodotti contenenti sostanze attive di categoria 1 o 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità per la riproduzione per le quali è ancora in corso il processo di revisione comunitaria;

Considerato che non si è ancora conclusa la revisione comunitaria della sostanza attiva warfarin ai sensi del citato regolamento (CEE) 3600/92;

Ritenuto di dare applicazione al citato principio di precauzione attraverso l'adozione di misure provvisorie che consentano di raggiungere un elevato livello di tutela della salute;

Ritenuto pertanto di dover sospendere, in via cautelativa, l'immissione in commercio e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin, in considerazione della classificazione tossicologica recentemente attribuita e in attesa della conclusione della sua revisione comunitaria;

Decreta:

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari, indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva warfarin è sospesa in considerazione della attuale classificazione in categoria 1 di tossicità per la riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria.

2. All'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto viene concesso un periodo di 90 giorni per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita.

3. La medesima impresa è tenuta ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al prodotto fitosanitario di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 febbraio 2005

*Il direttore generale:* MARABELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva warfarin di cui viene sospesa l'autorizzazione al commercio e all'impiego.

PRODOTTI A BASE DI WARFARIN ATTUALMENTE AUTORIZZATI IN ITALIA

| Prodotto fitosanitario | Numero di registrazione | Data di registrazione | Impresa |
|---|---|---|---|
| Muris Esca | 004603 | 30/12/81 | Bam di Benazzi e Uttini s.n.c. |
| Talpastop | 009331 | 12/09/97 | Cifo S.p.a. |
| Rat's Warfarin Ag | 000547 | 12/05/73 | Copyr S.p.a. |
| Roden Esca | 005095 | 29/11/82 | Eurozolfi S.r.l. |
| Sofirode Esca | 007026 | 26/03/87 | Eurozolfi S.r.l. |
| Tinder-Rat | 004439 | 11/09/81 | Fedis S.r.l. |
| Topicida Italchimica | 006466 | 4/09/85 | Fedis S.r.l. |
| Kotalpicida | 004573 | 28/12/81 | Kollant S.p.a. |
| Talpicida M.P. | 002672 | 17/10/77 | Medisan di Cardona dr.ssa Gabriella |
| Ratolin | 006125 | 8/11/84 | New Agri S.r.l. |

**05A02229**

DECRETO 21 febbraio 2005.

**Sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva vinclozolin.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20, concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto con il quale il prodotto fitosanitario di cui all'allegato al presente decreto è stato autorizzato per essere immesso in commercio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CEE) 3600/92, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di revisione comunitaria delle sostanze attive presenti sul territorio della comunità europea alla data del 26 luglio 1993, tra le quali è compresa la sostanza attiva vinclozolin;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera *b)* dell'art. 4 della citata direttiva 91/414/CEE, che stabilisce che un prodotto può essere autorizzato solo se, tra l'altro, non produce effetti nocivi in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, modificato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento della direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il paragrafo 4.2 dell'allegato VI del citato decreto ministeriale 14 giugno 2002 e in particolare le definizioni secondo le quali le «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani» oppure le «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di provocare effetti tossici sullo sviluppo umano» sono classificate in categoria 2 di tossicità per la riproduzione;

Visto il citato decreto ministeriale 14 giugno 2002, secondo il quale alla sostanza attiva vinclozolin è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione;

Visto l'art. 11 della direttiva 91/414/CEE, secondo il quale uno Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita nel proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato se ha motivo valido per ritenere che tale prodotto costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Acquisiti i pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanità in merito alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Italia in attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, secondo cui i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vinclozolin non possono essere commercializzati;

Visto l'art. 7 del regolamento (CE) 178/2002 che definisce il principio di precauzione secondo il quale, in situazioni di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire l'elevato livello di tutela della salute che la Comunità persegue;

Acquisito il parere del 28 aprile 2004 della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ha proposto l'eliminazione dal commercio dei prodotti fitosanitari contenenti vinclozolin, in considerazione della classificazione della sostanza attiva in categoria 2 di tossicità per la riproduzione;

Sentita l'associazione di categoria Agrofarma che nell'audizione del 16 settembre 2004 ha illustrato alla sopra citata Commissione consultiva la posizione delle imprese in merito alle problematiche relative alle sostanze attive di categoria 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità per la riproduzione;

Considerato quanto esposto dal Ministro della salute con la nota del 14 luglio 2004 diretta al Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori al fine di definire criteri armonizzati sulla valutazione e la gestione delle problematiche legate ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che presentano preoccupazioni di tipo sanitario, anche in applicazione del principio di precauzione;

Considerato quanto esposto nella nota del 12 ottobre 2004 dal Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori nella quale, tra l'altro, viene indicato che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare prodotti contenenti sostanze attive già presenti sul mercato europeo alla data del 26 luglio 1993 in base ai criteri generali di cui al citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE, in attesa della conclusione della procedura di revisione comunitaria delle sostanze stesse;

Acquisito l'ulteriore parere espresso in data 16 dicembre 2004 dall'Istituto Superiore di Sanità che, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori e in applicazione del principio di precauzione, ha tra l'altro riaffermato la non ammissibilità dei prodotti contenenti sostanze attive di categoria 1 o 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità per la riproduzione per le quali è ancora in corso il processo di revisione comunitaria;

Considerato che non si è ancora conclusa la revisione comunitaria della sostanza attiva vinclozolin ai sensi del citato regolamento (CEE) 3600/92;

Ritenuto di dare applicazione al citato principio di precauzione attraverso l'adozione di misure provvisorie che consentano di raggiungere un elevato livello di tutela della salute;

Ritenuto pertanto di dover sospendere, in via cautelativa, l'immissione in commercio e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vinclozolin, in considerazione della classificazione tossicologica recentemente attribuita e in attesa della conclusione della sua revisione comunitaria;

Decreta:

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva vinclozolin è sospesa in considerazione della attuale classificazione in categoria 2 di tossicità per la riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria.

2. All'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto viene concesso un periodo di 90 giorni per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita.

3. La medesima impresa è tenuta ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al prodotto fitosanitario di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 febbraio 2005

*Il direttore generale:* MARABELLI

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva vinclozolin di cui viene sospesa l'autorizzazione al commercio e all'impiego.

| Prodotto fitosanitario | Numero di registrazione | Data di registrazione | Impresa |
|---|---|---|---|
| Ronilan fl | 005537 | 23/11/1983 | Basf Italia S.p.a. |

**05A02230**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2005.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 14 febbraio 2005.

*Motivazione:*

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. 744/05 del 14 febbraio 2005 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli del suddetto Ufficio nel giorno 14 febbraio 2005 a causa di un'assemblea del personale svoltasi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/1/1772 del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

*Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:*

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 25 febbraio 2005

*Il direttore regionale:* DE MUTIIS

**05A02370**

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2005.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 14 febbraio 2005, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

*Riferimenti normativi:*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 2 marzo 2005

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**05A02338**

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2005.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, il giorno 4 febbraio 2005, dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

*Riferimenti normativi:*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 2 marzo 2005

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**05A02289**

---

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, il giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

*Riferimenti normativi:*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 7 marzo 2005

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**05A02388**

---

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2005.

**Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239.** (Deliberazione n. 34/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 febbraio 2005;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/1989);

il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/1990);

il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/1992);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);

il decreto 19 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive in materia di direttive alla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la direttiva 2004/8 CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201 (di seguito: deliberazione n. 42/02);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);

il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza <10 MVA e ≥ 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);

le osservazioni al documento di consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità.

Considerato che:

l'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:

*a)* impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: GRTN) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonché della deliberazione n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;

*b)* impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali già richiamate alla precedente lettera *a)*, fino alla loro scadenza;

il comma 41 della legge n. 239/2004 prevede che l'Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta:

*a)* da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;

*b)* ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

*c)* da impianti di potenza qualsiasi, entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, che continua ad essere ritirata dal GRTN fino a scadenza delle convenzioni in essere;

il comma 41 della legge n. 239/2004, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA e agli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, conferma, in materia di fonti rinnovabili, il disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, visto che la tipologia di impianto e la sua eventuale partecipazione al mercato non possono dipendere dalla data di entrata in esercizio;

l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;

l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 10/1991;

l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 387/2003 prevede che, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, la relativa energia elettrica venga destinata al mercato, con l'unica eccezione delle fonti rinnovabili non in grado di partecipare al sistema delle offerte (impianti di potenza fino a 10 MVA e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi), per le quali l'Autorità deve definire le modalità di ritiro tenendo conto di condizioni economiche di mercato;

il comma 41, ultimo periodo, della legge n. 239/2004, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza fino a 10 MVA, agli impianti di cui al secondo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e agli impianti alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, intende garantire il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti non in grado di partecipare al sistema delle offerte;

l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà fissata con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'art. 13,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;

la data di entrata a regime del mercato elettrico verrà fissata con decreto dal Ministro delle attività produttive e che, pertanto, le disposizioni del presente provvedimento per quanto riguarda le fonti rinnovabili si applicano a decorrere da tale data;

rispetto allo schema proposto nel documento di consultazione, in cui tutti i rapporti commerciali delle imprese distributrici e della società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) confluivano nel GRTN, la quasi totalità delle osservazioni pervenute ha richiesto che l'Acquirente unico rappresenti l'interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN, al fine di semplificare i rapporti contrattuali e le compensazioni economiche a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera *b)*, del Testo integrato;

il ruolo dell'Acquirente unico quale interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente di ampliare la base di acquisto dell'Acquirente unico, con conseguente diminuzione del fattore di rischio connesso alla quota di energia acquistata sul mercato, e di ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto per effetto della quota di energia da fonti non rinnovabili ritirata a prezzi inferiori a quelli delle fonti rinnovabili;

il ruolo dell'Acquirente unico come interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente anche di scomputare dagli acquisti di energia elettrica effettuati dalle imprese distributrici medesime presso l'Acquirente unico il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004;

le ragioni, esposte nel documento di consultazione, che hanno portato a proporre il GRTN come interfaccia unica e finale si porranno solo a medio-lungo termine in quanto:

l'Acquirente unico è destinato a svolgere un ruolo significativo ancora per diversi anni, continuando a garantire le forniture di energia elettrica ai clienti che, pur avendo le caratteristiche di idoneità, preferiscono rimanere vincolati, come previsto dal comma 30 della legge n. 239/2004, che integra l'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999;

il controllo, anche a fini statistici, delle quantità di energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 da parte del GRTN può essere comunque garantito prevedendo adeguati scambi informativi tra le imprese distributrici e il GRTN;

i commi 85, 86, 87, 88 e 89 della legge n. 239/2004 prevedono semplificazioni negli iter autorizzativi per impianti di microgenerazione, definiti come gli impianti di potenza fino a 1 MW;

gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili presentano, congiuntamente ad elevate potenzialità di sviluppo delle fonti marginali o residuali, elevati costi di produzione, come anche evidenziato dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al documento di consultazione.

Ritenuto opportuno:

prevedere che l'Acquirente unico svolga un ruolo di interfaccia unica e finale per:

le imprese distributrici che destinano direttamente ai propri clienti vincolati l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, cedendo all'Acquirente unico l'eventuale quantità di energia elettrica eccedente il fabbisogno dei propri clienti vincolati;

il GRTN, che cede all'Acquirente unico l'energia elettrica ritirata dagli impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale;

prevedere che il ritiro dell'energia elettrica eccedente le quantità ritirate nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003, e fino alla loro scadenza, sia svolto dal GRTN, anziché dal gestore di rete, in modo da continuare ad avere una unica controparte contrattuale per il ritiro dell'intera quantità di energia prodotta e immessa in rete, semplificandone di conseguenza la gestione amministrativa;

escludere il prezzo zonale orario che si forma nel sistema delle offerte come prezzo riconosciuto per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, poiché tale prezzo:

viene comunque riconosciuto ai produttori che scelgono di partecipare al sistema delle offerte;

è soggetto ai rischi e alle imprevedibilità del sistema delle offerte;

non è un parametro in grado di influire sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che dipende invece da fattori localizzativi legati alla disponibilità locale di risorse rinnovabili;

introduce l'esigenza di compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera *b)*, del Testo integrato;

prevedere che il gestore di rete riconosca ai produttori il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato per l'energia elettrica ritirata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, essendo tale prezzo riferito a condizioni economiche di mercato, già riconosciuto nel periodo transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003;

prevedere, in alternativa al prezzo di cui al precedente alinea e su richiesta del produttore, un prezzo di cessione unico e indifferenziato per fasce orarie, al fine di tener conto delle peculiarità di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;

prevedere, in considerazione delle peculiarità e dei vantaggi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione presentano rispetto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

agli altri impianti, che il gestore di rete riconosca ai produttori per l'energia elettrica da fonti non rinnovabili ritirata ai sensi del comma 41 della legge n. 239/2004:

il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/2002;

il parametro Ct per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n. 42/2002;

prevedere per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW l'esclusione dall'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, al fine di semplificare le condizioni di accesso alla rete per detti impianti non collegati alla rete di trasmissione nazionale, per i quali sia la direttiva 2001/77/CE, che la direttiva 2004/8/CE, nonché la legge n. 239/2004, prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate;

riconoscere agli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, prezzi minimi garantiti tali da assicurare la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività;

orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;

prevedere che alle eccedenze di energia elettrica prodotte dagli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il gestore di rete riconosca il parametro Ct;

prevedere, al fine di evitare comportamenti opportunistici, che il produttore che si avvale delle modalità di ritiro ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 debba:

richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003;

sottoscrivere con il gestore di rete una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato *A)*;

prevedere l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/2003 per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW e un'applicazione graduale di detti corrispettivi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride;

prevedere corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi sostenuti, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equità; prevedere che i corrispettivi di cui al precedente alinea siano a carico dei produttori, al fine di evitare ulteriori aggravi al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera *b)*, del Testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

*Definizioni*

1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 168/2003, le definizioni di cui all'art. 1 del Testo integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

*a)* energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA alimentati dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;

*b)* energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonché della deliberazione n. 108/97, limita-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;

*c)* GRTN è il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

*d)* gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il GRTN e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 2.

*Oggetto e finalità*

2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Art. 3.

*Modalità per il ritiro dell'energia elettrica*

3.1. L'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. Il produttore che si avvale di detta facoltà, presenta istanza al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, fornendo tutte le informazioni atte a dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o dal comma 41 della legge n. 239/2004.

3.2. Il produttore che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 richiede al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003.

3.3. Il gestore di rete riconosce ai produttori, per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, i prezzi di cui all'art. 4.

3.4. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall'impresa distributrice medesima presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è il GRTN o un gestore di rete diverso dalle imprese distributrici, l'Acquirente unico riconosce a tali soggetti i prezzi di cui all'art. 4. Se il ritiro dell'energia di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 avviene in porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, il controvalore dell'energia ritirata viene remunerato secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3.5. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice che non dispone di un bacino di clienti vincolati nel proprio ambito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, la medesima impresa distributrice cede la parte eccedente i propri fabbisogni all'Acquirente unico, che la destina ad altre imprese distributrici per i clienti del mercato vincolato. Per detta energia l'Acquirente unico riconosce all'impresa distributrice i prezzi di cui all'art. 4.

3.6. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 conclude con il medesimo una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema riportato nell'Allegato *A* al presente provvedimento.

3.7. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 conclude con il GRTN, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:

*a)* il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003;

*b)* il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003, solo se l'impianto è di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW, in deroga alla medesima deliberazione.

3.8. Il produttore che richiede l'interposizione del gestore di rete per la stipula dei contratti di cui al comma 3.7, è tenuto a fornire al gestore di rete tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei medesimi.

3.9. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 non è tenuto alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 168/2003.

3.10. Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per le unità di produzione che cedono la propria energia ai sensi del comma 3.2, con riferimento ai predetti punti e limitatamente all'energia elettrica immessa, non si applica la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03.

3.11. In deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori che cedono parte dell'energia elettrica pro-



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dotta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03 richiedono al GRTN, anziché al gestore di rete, il ritiro dell'energia elettrica eccedente dette convenzioni, fino alla loro scadenza.

Art. 4.

*Prezzi dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004*

4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato.

4.2. Il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico, seguendo le stesse modalità di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato.

4.3. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 riconosce ai produttori un prezzo pari al:

*a)* prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;

*b)* parametro Ct nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera *a)*.

4.4. Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA, il gestore di rete che la ritira riconosce ai produttori un prezzo pari al:

*a)* prezzo di cui al comma 4.1, limitatamente alla produzione imputabile;

*b)* prezzo di cui al comma 4.3, lettera *a)*, per la rimanente quantità di energia elettrica nel caso in cui l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, o al prezzo di cui al comma 4.3, lettera *b)*, nel caso in cui tale definizione non viene soddisfatta.

Art. 5.

*Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW*

5.1. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, ai primi due (2) milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto dal gestore di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, vengono riconosciuti, per scaglioni progressivi, i seguenti prezzi minimi garantiti:

*a)* fino a 500.000 kWh annui, 95 euro/MWh; da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 80 euro/MWh; da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 70 euro/MWh;

*b)* il prezzo di cui al comma 4.1 per l'energia elettrica ritirata annualmente eccedente i primi due (2) milioni di kWh.

5.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 si applicano, con le stesse modalità, anche agli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03.

5.3. Il comma 5.1 si applica per l'intero anno di durata della convenzione di cui all'art. 3, comma 3.6, su richiesta del produttore presentata al gestore di rete in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare.

5.4. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

5.5. La differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai sensi del comma 5.1, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato, è posta a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera *b)*, del Testo integrato.

Art. 6.

*Costi riconosciuti al gestore di rete*

6.1. Per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l'impianto è connesso:

*a)* un corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi amministrativi;

*b)* un ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un ulteriore corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi gestionali nel caso in cui il gestore di rete gestisce, per conto del produttore, i contratti di cui al comma 3.7.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 7.

*Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004*

7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, ad eccezione:

*a)* degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;

*b)* degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride, per i quali i corrispettivi di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/2003 vengono moltiplicati per il fattore R pari a

$$R = (P - 1)/4$$

arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P è la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali.

7.2. Ai fini della quantificazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 7.1, il programma di immissione di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 è assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi.

7.3. Ai fini di quanto previsto dai commi 5.1 e 7.1, per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unità di produzione di energia elettrica poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 8.

*Obblighi informativi*

8.1. Il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato, pubblicato dall'Acquirente unico nel proprio sito Internet ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Testo integrato, viene anche pubblicato nel sito internet dell'Autorità.

8.2. il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'Acquirente unico all'Autorità e viene pubblicato nel sito internet dell'Autorità.

8.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2006, le imprese di distribuzione e i gestori di rete diversi dalle imprese distributrici che ritirano energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, trasmettono al GRTN un elenco contenente denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantità annuali di energia elettrica ritirata.

8.4. Il GRTN integra le informazioni di cui al comma 8.3 con quelle relative agli impianti la cui energia elettrica è ritirata dal GRTN ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, trasmettendo, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2006, all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrido l'elenco completo degli impianti, contenente le informazioni di cui al comma 8.3.

8.5. L'Acquirente unico definisce, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una procedura per le compensazioni di cui al comma 3.4, che viene pubblicata nel proprio sito internet.

8.6. I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.2 vengono riconosciuti dai gestori di rete ai produttori, anche in acconto, rispetto alla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera *a)*, del Testo integrato, secondo valori e modalità stabiliti dall'Acquirente unico.

Art. 9.

*Verifiche*

9.1. Le verifiche sugli impianti che si avvalgono delle modalità di ritiro ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi sono effettuate dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04.

Art. 10.

*Disposizioni finali*

10.1. Il presente provvedimento si applica a decorrere:

dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, per l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;

dalla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004, per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.

10.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 23 febbraio 2005

*Il presidente:* ORTIS

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/2004

Con la presente convenzione

tra

la società ......................, rappresentata da ......................, nella qualità di ................................, nel seguito denominata brevemente «Gestore».

e

la società .......................... nel seguito denominata brevemente «Produttore» rappresentata da ......................................................;

nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la Parte o le Parti.

Premesso

che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'art. 3, comma 12 ha stabilito che il «Ministro dell'industria, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale»;

che il decreto ministeriale 21 novembre 2000, ha determinato, con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1º gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'art. 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, e previa richiesta del produttore, dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, nonché ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti;

che il comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, e previa richiesta del produttore, l'energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, nonché l'energia prodotta ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

che l'Autorità, con deliberazione n. ......, definisce le modalità di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n 239;

che il Produttore esercisce l'impianto ......................................;

che il Produttore dichiara che l'impianto è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2004 e del comma 41 della legge n. 239/2004;

che il Produttore ha richiesto al Gestore, con comunicazione in data ........., prot. n. ........., il ritiro dell'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

che il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente, ogni modifica relativa all'allacciamento alla rete del Gestore del proprio impianto di produzione;

che il ritiro dell'energia sarà effettuato nel punto di consegna convenuto tra le Parti.

si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1.

*Oggetto della convenzione*

La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 2.

*Consegna dell'energia al Gestore di rete*

Il Produttore cederà l'energia prodotta di cui al precedente art. 1 definendo la potenza massima di consegna pari a .................... kW.

La consegna dal Produttore al Gestore dell'energia, nei limiti della potenza suddetta, viene effettuata nel punto di collegamento .............. nel comune di .......... alla tensione nominale di ........ kV e alla frequenza nominale di ........... Hz.

L'energia oggetto del presente accordo è la totale energia immessa nella rete elettrica del Gestore, pari all'energia prodotta al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in essere previste dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.

Eventuali quantitativi di energia consegnati dal Gestore al Produttore sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura.

La consegna dell'energia al Gestore dovrà essere effettuata come previsto nel regolamento di esercizio, e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete competente.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro dell'energia, da comunicare preventivamente, salvo i casi di emergenza, al Produttore.

Le apparecchiature di misura (AdM), di cui all'art. 8, necessarie per misurare l'energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete.

Art. 3.

*Norme generali di esercizio e responsabilità*

Il Produttore sottoscrive il «Regolamento di esercizio» che sarà stipulato con il gestore di rete a cui l'impianto è collegato.

In conformità a detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il Produttore si assume ogni responsabilità per danno a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. il Produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.

*(l'articolo dovrà essere oggetto di interazione, magari anche solo come rimando ad altra convenzione, se il Gestore gestisce per conto del Produttore i contratti di trasmissione e di dispacciamento).*



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

*Corrispettivi*

I corrispettivi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono quelli definiti dall'art. ............ della deliberazione dell'Autorità n. ............

Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di cessione dell'energia, i corrispettivi riconosciuti al Produttore verranno conseguentemente adeguati.

Art. 5.

*Fasce orarie*

Le fasce orarie sono quelle previste dall'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità n. 5/2004, in vigore dal 1º aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004, dalla deliberazione dell'Autorità n. 235/2004, per l'anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.

Art. 6.

*Fattore di potenza ed energia reattiva*

Il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all'energia reattiva.

1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici.

Per tali impianti il fattore di potenza deve essere pari a 1. Tale valore potrà essere modificato a seguito dell'avviamento dell'impianto, nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete.

2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW, se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.

Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l'immissione in rete di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1.

3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW.

Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l'immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote).

4. Impianti di generazione asincroni.

Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva, l'assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica è prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).

Qualora l'impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un sistema di conversione statico, in funzione dalle caratteristiche di quest'ultimo, potrà essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini dell'oggetto del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli.

Il Produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra

In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore applicherà, a titolo di penalità, le seguenti riduzioni del corrispettivo di cui all'art. 4.

1. Impianti di generazione sincroni.

In ciascuna fascia oraria, riduzione del corrispettivo di cui all'art. 4 nella misura del:

1,016% se AT;

1,038% se MT;

1,095% se BT;

per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che si discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce orarie.

2. Impianti di generazione asincroni.

Per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, riduzione del corrispettivo di cui all'art. 4 in misura pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione.

È facoltà del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse da quelle sopra riportate, qualora l'assetto della rete lo richieda, previo accordo con il produttore (per impianti con potenza > 10 MW il valore fissato va notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualità le penalità suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti.

Art. 7.

*Cambio Tensione*

Il Gestore ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al Produttore. Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Art. 8.

*Misura dell'energia*

1. Titolarità.

La misura e la registrazione dell'energia attiva e dell'energia reattiva vengono eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell'energia di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle AdM («responsabile delle AdM») e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nei punti di misura («responsabile della misura») sono definiti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di misura della energia elettrica.

2. Prescrizioni delle A d M.

Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia emanate dall'Autorità nonché, per quanto non espressamente normato dalla stessa AUTORITÀ, ai regolamenti definiti dal Gestore in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica.

In particolare, al fine di garantirne una omogenea gestione nel territorio nazionale:

le AdM dovranno essere costituite da apparecchiature conformi alle Norme CEI di prodotto, i cui riferimenti sono riportati nella «Guida all'applicazione delle norme sulla misura dell'energia elettrica» edita dal CEI;

le AdM devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascun quarto d'ora, dell'energia attiva e reattiva misurata;

i componenti delle AdM dovranno riportare il Marchio IMQ, ove applicabile;

la composizione e le caratteristiche delle AdM dovranno essere dichiarate dal Produttore al Gestore;

le AdM dovranno essere nuove, oppure con caratteristiche certificate da un laboratorio accreditato EA (European cooperation of Accreditation);

con riferimento alle Norme CEI di prodotto, le AdM dovranno utilizzare contatori avente precisione minima corrispondente all'indice di classe 1 per la misura di energia attiva ed all'indice di classe 2 per la misura dell'energia reattiva; i trasformatori di misura, ove presenti, dovranno avere una precisione minima corrispondente all'indice di classe 0,5;

la sincronizzazione oraria deve avvenire mediante una sorgente interna o esterna, in modo da contenere l'errore temporale rispetto all'UTC (Universal Time Coordinated); il comando di sincronizzazione dovrà essere inviato con una frequenza preferibilmente settimanale, conformemente alle indicazioni della guida CEI R013-00;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'orologio interno delle AdM dovrà avere precisione non inferiore a quella richiesta dalla Norma CEI EN 61038 per i commutatori orari;

le AdM devono essere predisposte per la lettura anche da remoto, su base giornaliera, dei dati di misura e dei loro principali parametri di configurazione; a tale scopo, il Produttore deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione e l'informazione utile ad integrare il driver di lettura remota presso il proprio centro di telelettura. Il Produttore deve inoltre fornire l'assistenza tecnica necessaria per consentire la suddetta integrazione. La documentazione e la relativa informazione a supporto dovrà essere consegnata al Gestore almeno 4 mesi prima della data prevista per l'impiego in campo delle AdM; il Produttore dovrà inoltre rendere disponibili le proprie AdM, o campioni delle medesime caratteristiche, per l'esecuzione delle prove di lettura remota, necessarie alla predisposizione del centro di telelettura del Gestore;

i dati di misura di energia (attiva e reattiva) registrati devono essere memorizzati nelle AdM per un periodo temporale di almeno 40 giorni, e, comunque, per un periodo tale da consentire il rilievo e la registrazione dei dati misurati mensilmente;

le caratteristiche di targa delle AdM non devono essere alterabili ed i dati di misura registrati dalle AdM medesime non devono essere modificati; in ogni caso, i totalizzatori di energia elettrica (sia attiva che reattiva) non devono essere di tipo azzerabile;

tutti i componenti delle AdM, inclusi i cablaggi e le morsettiere, devono essere dotati di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura;

le AdM devono essere in grado di rilevare anomalie interne o relative al sistema di alimentazione.

3. Verifiche e tarature.

La conformità delle AdM alle prescrizioni deve essere autocertificata dal Produttore, nel caso di apparecchiature nuove, o certificata da un laboratorio accreditato EA, nel caso contrario.

L'impiego delle AdM è subordinata al superamento delle prove di lettura da remoto da parte del Gestore.

Le AdM dovranno essere verificate al momento della messa in servizio (verifica di primo impianto), previa comunicazione al Gestore, e successivamente almeno una volta a ogni 3 anni (verifiche periodiche), il Produttore dovrà comunicare al Gestore il programma delle verifiche periodiche, con congruo preavviso.

È prevista l'esecuzione di verifiche straordinarie o a richiesta, su iniziativa del Gestore o dei soggetti interessati alla misura; in tal caso la richiesta viene inoltrata dal Gestore stesso al Produttore. Qualora le verifiche straordinarie accertino un funzionamento anomalo delle AdM, l'onere della verifica è a carico del Produttore, mentre è a carico del richiedente in caso di funzionamento regolare.

Il Produttore può sempre eseguire verifiche di sua iniziativa, purché siano comunicate preventivamente al Gestore.

La verifica di primo impianto, le verifiche periodiche e quelle di iniziativa del produttore sono sempre a carico del Produttore medesimo.

In caso di anomalia accertata, è a carico del Produttore l'onere di ripristino della misura.

Il Gestore si riserva la possibilità di presenziare direttamente o con propri delegati alle verifiche, a qualunque titolo eseguite.

Tutte le verifiche dovranno essere effettuate conformemente alle prescrizioni della Norma CEI 13-4 e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Per ogni verifica dovrà essere prodotta una relazione, che dovrà essere trasmessa al Gestore e resa disponibile a tutti i soggetti interessati.

Durante l'esecuzione delle verifiche, ove si ricorra al metodo del «carico fittizio» o del «carico reale realizzato e regolato con adatti artifici», come descritto nella Norma CEI 13-4, deve essere conteggiata la mancata misurazione dell'energia elettrica immessa nella rete del Gestore. A tale scopo possono essere utilizzate eventuali AdM utilizzate come riserva e/o come riscontro. In caso di mancanza di queste ultime, l'energia immessa sarà calcolata ricorrendo a misurazioni locali, effettuate nel corso della verifica; di tali misurazioni si lascerà traccia nella relazione di verifica.

L'esecuzione della verifica e l'eventuale ripristino della misura devono rispondere anche alle ulteriori prescrizioni dell'Autorità in materia.

4. Ricostruzione delle misure.

In caso di anomalia delle AdM o di indisponibilità del dato di misura, la ricostruzione delle misure dovrà avvenire conformemente alle indicazioni dell'Autorità in materia.

Art. 9.

*Documentazione*

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione, alle loro caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate.

Art. 10.

*Modalità amministrative e fiscali*

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa.

Le fatture per il corrispettivo inerente alla cessione, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di fattore di potenza di cui all'art. 6, sono emesse dal Produttore mensilmente e devono prevedere la scadenza al terzultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il mese cui le immissioni si riferiscono. Qualora fra la data di emissione della fattura e la suddetta scadenza intercorrono meno di 15 giorni, la scadenza sarà posticipata al mese successivo.

In caso di ritardo del Gestore nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile allo stesso Gestore, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 («Disposizione in materia di usura») e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Il Produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente Ufficio tecnico di Finanza.

Art. 11.

*Decorrenza e durata della convenzione*

La presente convenzione ha decorrenza dal .../.../... ed avrà scadenza al .../.../...

Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

*Giurisdizione*

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente Convenzione definitiva e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di ..............

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

*Produttore*

*Gestore*

**05A02256**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2005.

**Modificazioni e integrazioni all'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre 2003, n. 118/03.** (Deliberazione n. 35/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 febbraio 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 aprile 2001, n. 95/01;

l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2004, n. 50/04 (di seguito: deliberazione n. 50/04);

Considerato che:

con la deliberazione n. 118/03, l'Autorità ha adottato disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria mediante la metodologia del load profiling per area (di seguito: meccanismo di load profiling);

con deliberazione n. 50/04, l'Autorità ha stabilito l'avvio di un regime di prima applicazione del meccanismo di load profiling a far data dal 1° luglio 2004 nell'ambito del dispacciamento di merito economico senza la partecipazione attiva della domanda;

con la deliberazione n. 168/03, l'Autorità ha disposto l'avvio, dal 1° gennaio 2005, del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda;

nel corso dell'anno 2004, gli aspetti operativi di coordinamento dell'attuazione del meccanismo di load profiling sono stati assunti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete);

il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorità per le vie brevi la necessità di integrare e modificare la deliberazione n. 118/04 in ordine:

*a)* alla correzione di rimandi a riferimenti normativi non più in vigore, nonché alla precisazioni di alcune disposizioni per tener conto dell'evoluzione normativa;

*b)* alla definizione di impresa distributrice sottesa, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della citata deliberazione alcuni casi particolari non contemplati dalla medesima deliberazione;

*c)* all'introduzione di disposizioni riguardanti gli obblighi informativi relativamente a variazioni di perimetro delle reti delle imprese distributrici in seguito a cessioni di porzioni di rete, alle imprese distributrici di riferimento, al fine dell'applicazione dell'art. 6 della deliberazione n. 118/03, alle imprese distributrici sottese, al fine di meglio precisare gli obblighi informativi specificati nella deliberazione n. 118/03, alla revisione dei termini di alcuni adempimenti, al fine di allineare i medesimi con adempimenti analoghi relativi alla gestione del dispacciamento di merito economico;

Ritenuto che sia necessario modificare e integrare la deliberazione n. 118/03, al fine di tenere in considerazione gli elementi sopra indicati;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 118/03, nei termini di seguito indicati:

*a)* all'art. 1, comma 1.1, la lettera *h)* è soppressa;

*b)* all'art. 3, comma 3.1, le parole «come definita nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01» sono sostituite dalle parole «così come definita dalla normativa vigente»;

*c)* all'art. 3, comma 3.2, le parole «interconnessione in alta tensione» sono sostituite con «prelievo»;

*d)* all'art. 3, dopo il comma 3.4, è inserito il comma 3.5:

«3.5. In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.»;

*e)* all'art. 4, comma 4.2, lettera *c)*, dopo le parole «pari al profilo» sono inserite le parole «del prelievo»;

*f)* all'art. 5, comma 5.2, lettera *b)*, dopo le parole «punti di prelievo» è soppressa la parola «che»;

*g)* all'art. 6, comma 6.1, la parola «positivo» è sostituita dalla parola «negativo», la parola «negativo» è sostituita dalla parola «positivo»;

*h)* all'art. 6, comma 6.1, lettera *b)*, le parole «comma 10.3» sono sostituite dalle parole «comma 10.4»;

*i)* all'art. 7, comma 7.1, le parole «dieci (10)» sono sostituite dalle parole «quindici (15)»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*j)* all'art. 7, comma 7.1, lettera *a)*, le parole «la somma» sono sostituite dalle parole «l'aggiornamento della somma»;

*k)* all'art. 7, il comma 7.2 è sostituito dal seguente comma:

«7.2. Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno, ai fini del calcolo dei coefficienti di ripartizione, ciascuna impresa distributrice di riferimento provvede ad aggiornare, per la propria area di riferimento e per ciascun utente del dispacciamento, i valori dell'energia elettrica prelevata nel corso dell'anno precedente dai clienti finali non trattati su base oraria; la medesima impresa comunica, entro il medesimo termine, i coefficienti di ripartizione al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato.»;

*l)* all'art. 7, al comma 7.3, le parole «lettere da *a)* ad *e)*» sono sostituite dalle parole «lettere da *a)* ad *f)*» e le parole «comma 7.2» sono sostituite dalle parole «comma 7.1»;

*m)* all'art. 7, comma 7.3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera *f)*:

«f) la somma, per ciascun contratto di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, dai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 9, comma 9.1, lettere da *a)* ad *f)*.»;

*n)* all'art. 7, comma 7.5, le parole «il giorno venti (20)» sono sostituite dalle parole «il sest'ultimo giorno lavorativo» e le parole «lettere da *a)* ad *e)*» sono sostituite dalle parole «lettere da *a)* ad *f)*»;

*o)* all'art. 7, il comma 7.6, è sostituito dal seguente comma:

«7.6. Qualora l'impresa distributrice sottesa non trasmetta all'impresa distributrice di riferimento le informazioni di cui ai commi 7.1 e 7.3, o l'impresa di riferimento non trasmetta al Gestore della rete le informazioni di cui ai commi 7.2 e 7.5, si assumono validi i rispettivi valori di cui ai medesimi commi trasmessi il mese precedente.»;

*p)* all'art. 7, dopo il comma 7.6, è inserito il comma 7.7:

«7.7 Nel caso di mancata ottemperanza degli obblighi ai sensi dei commi 7.1, 7,2, 7.3 e 7.5 il Gestore della rete ne dà notifica all'Autorità ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza.»;

*q)* all'art. 8, comma 8.1, le parole «quindici (15)» sono sostituite dalle parole «venti (20)» e dopo le parole «energia elettrica prelevata» sono aggiunte le parole «nell'anno precedente»;

*r)* all'art. 8, dopo il comma 8.1, è inserito il comma 8.2:

«8.2 Entro il giorno venticinque (25) di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica al Gestore della rete la somma dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'area di riferimento e corrispondenti a clienti finali del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento.»;

*s)* all'art. 9, comma 9.1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera *f)*:

«*f)* l'ambito di competenza di una impresa distributrice risulti variato a seguito di cessioni di porzioni di rete dedicate all'esercizio dell'attività di distribuzione.»;

*t)* all'art. 9, comma 9.2, le parole « *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle parole «a), *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*»;

*u)* all'art. 9, dopo il comma 9.4, è inserito il comma 9.4.1:

«9.4.1. In caso di variazione intercorsa a seguito del verificarsi della condizione di cui al comma 9.1, lettera *f)*, l'impresa distributrice cedente trasmetterà, contestualmente al perfezionamento della cessione, con riferimento alla porzione di rete elettrica oggetto di cessione, all'impresa distributrice cessionaria le informazioni riguardanti:

*a)* l'identificazione dei punti di immissione, dei punti di prelievo e degli utenti del dispacciamento associati ai medesimi punti;

*b)* i valori di cui al comma 7.1, lettere *a)* e *b)*;

*c)* i valori di cui al comma 7.3, lettere da *a)* ad *e)*, per il periodo rilevante precedente a quello in cui avviene la cessione, nonché per l'intero periodo rilevante in cui avviene la cessione.»;

2. Per l'anno 2004, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 118/03 trovano applicazione con riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre del medesimo anno.

3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 24 febbraio 2005

*Il presidente:* ORTIS

**05A02255**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2005.

**Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato, per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea).** (Deliberazione n. 117/05/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 febbraio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 497/03 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni eleffroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04 e 1/05;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1 della determinazione n. 1/04 del 27 maggio 2004;

Udita la relazione del Commissario Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A, B e B1 alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, compresiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 febbraio 2005

*Il presidente:* CHELI

05A02351

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 11 marzo 2005*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3416 |
| Yen giapponese | 139,67 |
| Corona danese | 7,4462 |
| Lira Sterlina | 0,69865 |
| Corona svedese | 9,0630 |
| Franco svizzero | 1,5500 |
| Corona islandese | 79,27 |
| Corona norvegese | 8,1770 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,5825 |
| Corona ceca | 29,475 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 243,20 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Lira maltese | 0,4330 |
| Zloty polacco | 3,9519 |
| Leu romeno | 35885 |
| Tallero sloveno | 239,72 |
| Corona slovacca | 37,649 |
| Lira turca | 1,7002 |
| Dollaro australiano | 1,6944 |
| Dollaro canadese | 1,6176 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,4638 |
| Dollaro neozelandese | 1,8173 |
| Dollaro di Singapore | 2,1733 |
| Won sudcoreano | 1342,14 |
| Rand sudafricano | 7,8354 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**05A02569**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento di sei società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

1) società cooperativa «La Speranza Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - via Icco n. 19 - costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Accolla in data 3 novembre 1972, repertorio n. 261755, raccolta n. 10636, posizione B.U.S.C. n. 718/122442, codice fiscale n. 80003650738, R.E.A. n. 59455;

2) società cooperativa «Amerigo Vespucci Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - via Di Palma n. 57 - costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla in data 1° febbraio 1999, repertorio n. 149417, raccolta n. 9883, posizione B.U.S.C. n. 2656/289727, codice fiscale n. 02238220731, R.E.A. n. 133023;

3) società cooperativa «F.I.A.B. Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto) - via Cosenza n. 13 - costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano in data 3 settembre 1999, repertorio n. 171069, raccolta n. 23649, posizione B.U.S.C. n. 2661/289732, codice fiscale n. 02276710734, R.E.A. n. 134998;

4) società cooperativa «Ceramiche G. Erre Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto) - via Monte della Foggia, n. 7 - costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito in data 26 novembre 1999, repertorio n. 65657, raccolta n. 7865, posizione B.U.S.C. n. 2673/290898, codice fiscale n. 02285170730, R.E.A. n. 135933;

5) società cooperativa «Ersilia Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - via Golfo di Taranto n. 7/b - costituita per rogito notaio dott.ssa Angelina Latorraca in data 31 marzo 1998, repertorio n. 56430, raccolta n. 8519, posizione B.U.S.C. n. 2745/292680, codice fiscale n. 02309650733, R.E.A. n. 136645;

6) società cooperativa «Libera Soc. coop. sociale a r.l.», con sede legale in Grottaglie - via Battista n. 56 - costituita per rogito notaio dott.ssa Luciana Chirizzi in data 20 aprile 1994, repertorio n. 18215, raccolta n. 4417, posizione B.U.S.C. n. 2402/272781, codice fiscale n. 01992940732, R.E.A. n. 105664.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto.

**05A02320**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Ritiro dal commercio del medicinale omeopatico veterinario «Siringhe intramammarie Dolisovet»

Con provvedimento del 22 febbraio 2005 è ritirato dal commercio il medicinale omeopatico veterinario denominato SIRINGHE INTRAMAMMARIE DOLISOVET, lotto n. 301082 con scadenza febbraio 2008 commercializzato dalla società Laboratoire Dolisos Italia S.r.l. via Pontina Vecchia km 34,200 - 00040 Ardea (Roma).

**05A02389**

### Ritiro dal commercio del medicinale omeopatico veterinario «Mammocur Lattazione U.V. Dynavet 21®»

Con provvedimento del 22 febbraio 2005 è ritirato dal commercio il medicinale omeopatico veterinario denominato MAMMOCUR LATTAZIONE U.V. DYNAVET 21®, lotto n. 310001 con scadenza ottobre 2006, commercializzato dalla società Ce.m.o.n. S.r.l. viale Gramsci n. 18 - 810122 Napoli.

**05A02390**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Neupogen».

*Estratto provvedimento UPC/II/1723 del 28 febbraio 2005*

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

A.I.C. n. 028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006, 007,008,009,010,011/II/054.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: per ottimizzare lo step di ossidazione ed il processo di purificazione di Filgrastim.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/1722 del 28 febbraio 2005*

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

A.I.C. n. 028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/069.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del test del sorbitolo (A0261) con il test per l'osmolarità (Farmacopea europea).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/1721 del 28 febbraio 2005*

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

A.I.C. n. 028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006, 007,008,009,010,011/II/050.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del metodo analitico A0162 con il metodo analitico A01228 (determinazione delle proteine dell'Escherichia coli).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02339-05A02340-05A02341**

# REGIONE TOSCANA

### Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 270 del 28 gennaio 2005 alla società «Acqua e Terme di Uliveto S.p.a.» avente sede legale in via Pinciana n. 25, Roma; stabilimento di produzione in via provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa); partita IVA n. 03904691007; codice fiscale n. 00117100503, è stata concessa l'autorizzazione provvisoria, per mesi trentasei, a confezionare e vendere per uso di bevande l'acqua minerale «Uliveto» in contenitori di PET ottenuti a partire da preforme fornite dalla Ecotechnology B.V. (Preonzo - CH) e prodotte con il polimero Tairilin 3802 - Nanya Plastics Corporation - Polyester Fiber Division - Taipei, Taiwan.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società «Acqua e Terme di Uliveto S.p.a.» è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 453 dell'8 febbraio 2005 alla società «Fonte Ilaria S.p.a.» avente sede legale in via della Maolina n. 93 - 55100 Lucca; stabilimento di produzione in via per Camaiore n. 1 - 55060 Pescaglia (Lucca); codice fiscale e partita IVA n. 01799730468,

è stata trasferita l'autorizzazione al confezionamento e vendita dell'acqua minerale «Fonte Ilaria» e all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento, rilasciata con il decreto dirigenziale n. 1363 del 17 marzo 2004.

**05A02287-05A02288**

# UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

### Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda della sig.ra Anna Martellani intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Martelanc», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-112/2005 di data 3 marzo 2005 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/79 di data 17 settembre 1929 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome della sig.ra Maria Susmelj ved. Martelanc (e non Martelanz), nonna dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Martellani» con estensione ai figli Massimiliano, Giuseppina, Mario e Vittoria.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Anna Martellani, nata il 26 luglio 1941 a Trieste e residente a Lubiana (SLO), Poklukarjeva n. 8 è ripristinato nella forma originaria di «Martelanc».

Su domanda della sig.ra Lidia Rustia intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Rustja», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-113/2005 di data 3 marzo 2005 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/143 Sgon. di data 30 giugno 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giovanni Rustja, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Rustia».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Lidia Rustia, nata il 16 aprile 1932 a Sgonico (Trieste) e ivi residente in località Gabrovizza n. 4 è ripristinato nella forma originaria di «Rustja».

**05A02371-05A02372**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto 20 gennaio 2005, del Ministero della salute, concernente: «Autorizzazione all'Istituto di certificazione industriale per la meccanica S.p.A. (ICIM), in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 2005).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 23, seconda colonna, nella parte in cui vengono riportati i nomi dei firmatari, dove è scritto: «Il direttore generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute *MARABELLI*», leggasi: «Il direttore generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute *DE GIULI*».

**05A02366**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501061/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

# I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE